

Oltralpe

Oltralpe è la newsletter **100% francese** dello Studio Zunarelli.

Qualche mese fa, inauguravamo questa newsletter, consapevoli dell'importanza dei legami economici tra la Francia e l'Italia, ma anche delle **prospettive di crescita e di opportunità** in questo contesto.

Per questo secondo numero di Oltralpe, condividiamo con voi una selezione di **novità giuridiche di interesse**, che coprono una vasta gamma di tematiche: diritto tributario, diritto commerciale, diritto societario, diritto del lavoro e procedura civile.

Vi auguriamo una buona lettura e restiamo a disposizione per rispondere alle vostre domande e affiancarvi nei vostri progetti transalpini. Non esitate a contattarci al seguente indirizzo: **desk.france@studiozunarelli.com**.

TRIBUTARIO

Imposta minima del 15% sugli utili dei grandi gruppi.

La loi de finances pour 2024 recepisce nel diritto francese la direttiva (UE) 2022/2523 del 14 dicembre 2022 volta a introdurre un livello minimo globale di imposizione fiscale per i gruppi multinazionali e i grandi gruppi nazionali all'interno dell'Unione Europea, se il loro fatturato consolidato annuale è pari o superiore a 750 milioni di euro per almeno due dei quattro esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in questione. Questa nuova imposta supplementare è distinta dall'imposta sulle società ed entra in vigore per gli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2023.

SOCIETARIO

Conferma tacita di un contratto negoziato fuori dai locali commerciali.

Sono stati chiariti i contorni del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni del revisore legale dei conti. Il semplice rifiuto di fornire i documenti necessari al revisore legale dei conti per svolgere le sue funzioni è sufficiente ad integrare una condotta penalmente rilevante. Inoltre, in ordine all'elemento soggettivo del reato, non è necessario dimostrare che il dirigente avesse l'intenzione di ostacolare il lavoro del revisore legale dei conti.

[Cass. crim., 28 febbraio 2024, n. 23-81826]

COMMERCIALE

Conferma tacita di un contratto negoziato fuori dai locali commerciali.

La Corte di cassazione ha rivisitato la propria giurisprudenza sulla riproduzione leggibile delle disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali. La soluzione adottata abbandona la precedente posizione sulla conferma tacita del contratto e ritorna a un approccio più favorevole alla tutela del consumatore.

In particolare, la Corte ha stabilito che anche una riproduzione leggibile sul contratto delle disposizioni del Codice del Consumo recanti le formalità richieste per un contratto negoziato fuori dei locali commerciali non è idonea a consentire al consumatore di avere una conoscenza effettiva del vizio derivante dall'inosservanza di tali disposizioni e di dare luogo alla tacita conferma di tale contratto, in assenza di circostanze, il cui apprezzamento è rimesso al giudice, che consentano di giustificare tale conoscenza.

[Cass. civ. 1, 24 gennaio 2024, n. 22-16.115]

FINANZIARIO

Aiuto alle medie imprese grandi consumatrici di energia elettrica.

Un decreto del 22 marzo 2024 istituisce un aiuto finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per compensare l'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica per le medie imprese particolarmente colpite dalle conseguenze economiche e finanziarie della guerra in Ucraina.

[Decreto n. 2024-251 del 22 marzo 2024 che istituisce un aiuto per compensare l'aumento dei costi di fornitura dell'elettricità per le imprese particolarmente colpite dalle conseguenze economiche e finanziarie della guerra in Ucraina]

PROCEDURA E NOTIFICA

Rigorose esigenze in materia di notifica.

Nel campo procedurale, la questione della notifica rappresenta un elemento chiave. Due decisioni intervenute nei mesi di marzo e aprile forniscono importanti chiarimenti in merito. Il 7 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la reale residenza del destinatario di un atto notificato non può essere determinata se l'ufficiale giudiziario si limita a prendere nota del nome del destinatario sulla sua cassetta delle lettere. La notifica non poteva quindi essere considerata regolare in questo caso. Il 4 aprile 2024, la Corte d'Appello di Parigi ha stabilito, inoltre, che il debitore non poteva essere considerato irrintracciabile se l'ufficiale giudiziario non ha effettuato ricerche presso le amministrazioni e gli enti pubblici. Ciò invita quindi a massimo rigore in materia di notifiche.

[Cass. 2ème civ., 7 marzo 2024, n. 22-11.035; CA Parigi, pôle 1, ch. 10, 4 aprile 2024, n. 23/05954]

BOLOGNA

VIA SANTO STEFANO N. 43
40125 BOLOGNA (BO)
051 2750020
DESK.FRANCE@STUDIOZUNARELLI.COM
STUDIOZUNARELLI.COM

IN COLLABORAZIONE CON
AVV. ORPHÉE HADDAD
AVVOCATO DEL FORO DI PARIGI
15 RUE THÉODULE RIBOT
75017 PARIS
